

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 2601

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

(GAVA)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(VASSALLI)

(V. Stampato Camera n. 5065)

approvato dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) della Camera dei deputati nella seduta del 20 dicembre 1990

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 14 gennaio 1991*

**Modifiche ed integrazioni alla legge 7 dicembre 1984,
n. 818, in materia di individuazione delle attività soggette
ai controlli di prevenzione incendi**

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Nell'articolo 1 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, e successive modificazioni, è premesso il seguente comma:

«I titolari delle attività indicate nell'allegata tabella A sono tenuti a richiedere il certificato di prevenzione incendi secondo le procedure di cui alla legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni, ed al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577».

Art. 2.

1. Nell'articolo 5 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, e successive modificazioni, è premesso il seguente comma:

«Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività di cui all'allegata tabella A, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato di prevenzione incendi, nonchè il rilascio del nullaosta provvisorio, è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire cinque milioni».

Art. 3.

1. Alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, e successive modificazioni, è allegata la tabella A annessa alla presente legge.

Art. 4.

1. Eventuali, successive integrazioni alla tabella A annessa alla presente legge, relative alle esigenze tecniche di sicurezza degli impianti, sono apportate con decreto del Presidente della Repubblica adottato, su

proposta del Ministro dell'interno formulata di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi e con gli effetti dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 5.

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966, i depositi e le industrie pericolosi ivi indicati sono quelli determinati dalla tabella A annessa alla presente legge e dalle eventuali successive modificazioni apportate alla tabella medesima ai sensi della presente legge.

Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

TABELLA A

| ATTIVITÀ — | Periodicità della visita (in anni) — |
|---|---|
| 1) Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibili, gas comburenti (compressi, disciolti, liquefatti) con quantità globali in ciclo o in deposito superiori a 50 Nmc/h | 3 |
| 2) Impianti di compressione o di decompressione dei gas combustibili e comburenti con potenzialità superiore a 50 Nmc/h | 6 |
| 3) Depositi e rivendite di gas combustibili in bombole: | |
| a) compressi: | |
| per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc | 6 |
| per capacità complessiva superiore a 2 mc | 3 |
| b) disciolti o liquefatti (in bombole o bidoni): | |
| per quantitativi complessivi da 75 a 500 kg | 6 |
| per quantitativi complessivi superiori a 500 kg | 3 |
| 4) Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi: | |
| a) compressi: | |
| per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc | 6 |
| per capacità complessiva superiore a 2 mc | 3 |
| b) disciolti o liquefatti: | |
| per capacità complessiva da 0,3 a 2 mc | 6 |
| per capacità complessiva superiore a 2 mc | 3 |
| 5) Depositi di gas comburenti in serbatoi fissi: | |
| a) compressi per capacità complessiva superiore a 3 mc | 6 |
| b) liquefatti per capacità complessiva superiore a 2 mc | 6 |
| 6) Reti di trasporto e distribuzione di gas combustibili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione cittadina e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 5 bar | u.t. |
| 7) Impianti di distribuzione di gas combustibili per autotrazione | 6 |
| 8) Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas combustibili e/o comburenti, con oltre 5 addetti | 6 |
| 9) Impianti per il trattamento di prodotti ortofrutticoli e cereali utilizzanti gas combustibili | 6 |
| 10) Impianti per l'idrogenazione di olii e grassi | 6 |
| 11) Aziende per la seconda lavorazione del vetro con l'impiego di oltre 15 becchi a gas | 6 |

Segue: TABELLA A

| ATTIVITÀ — | Periodicità della visita (in anni) — |
|---|---|
| 12) Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi infiammabili (punto di infiammabilità fino a 65° C) con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 mc | 3 |
| 13) Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi combustibili con punto di infiammabilità da 65° C a 125° C, per quantitativi globali in ciclo o in deposito superiori a 0,5 mc | 3 |
| 14) Stabilimenti ed impianti per la preparazione di olii lubrificanti, olii diatermici e simili | 6 |
| 15) Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili: | |
| a) per uso industriale o artigianale con capacità geometrica complessiva da 0,5 a 25 mc | 6 |
| b) per uso industriale o artigianale o agricolo o privato, per capacità geometrica complessiva superiore a 25 mc | 3 |
| 16) Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso commerciale: | |
| per capacità geometrica complessiva da 0,2 a 10 mc | 6 |
| per capacità geometrica complessiva superiore a 10 mc | 3 |
| 17) Depositi e/o rivendite di olii lubrificanti, di olii diatermici e simili per capacità superiore ad 1 mc | 6 |
| 18) Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio | 6 |
| 19) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 500 kg | 3 |
| 20) Depositi e/o rivendite di vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili: | |
| con quantitativi da 500 a 1.000 kg | 6 |
| con quantitativi superiori a 1.000 kg | 3 |
| 21) Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti | 6 |
| 22) Depositi e/o rivendite di alcoli a concentrazione superiore al 60 per cento in volume: | |
| con capacità da 0,2 a 10 mc | 6 |
| con capacità superiore a 10 mc | 3 |
| 23) Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di olii e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 mc | 3 |

Segue: TABELLA A

| ATTIVITÀ - | Periodicità della visita (in anni) - |
|--|---|
| 24) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché perossidi organici | 3 |
| 25) Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti di cui ai decreti del Ministro dell'interno 18 ottobre 1973, pubblicato nella <i>G.U.</i> n. 273 del 22 ottobre 1973, e 18 settembre 1975, pubblicato nella <i>G.U.</i> n. 253 del 22 settembre 1975, e successive modificazioni ed integrazioni | 6 |
| 26) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori | 3 |
| 27) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcalino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici | 3 |
| 28) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili | 3 |
| 29) Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60 per cento di perossido di idrogeno | 3 |
| 30) Fabbriche e depositi di fiammiferi | 6 |
| 31) Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo | 3 |
| 32) Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo | 3 |
| 33) Depositi di zolfo con potenzialità superiore a 100 q.li | 6 |
| 34) Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio | 3 |
| 35) Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 200 q.li relativi depositi | 6 |
| 36) Impianti per l'essiccazione dei cereali e di vegetali in genere con depositi di capacità superiore a 500 q.li di prodotto essiccato | 6 |
| 37) Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè | 6 |
| 38) Zuccherifici e raffinerie dello zucchero | 6 |
| 39) Pastifici con produzione giornaliera superiore a 500 q.li | 6 |

Segue: TABELLA A

| ATTIVITÀ - | Periodicità della visita (in anni) - |
|---|---|
| 40) Riserie con potenzialità giornaliera superiore a 100 q.li | 6 |
| 41) Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 500 q.li | 6 |
| 42) Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti e/o con materiale in deposito o lavorazione superiore a 500 q.li | 6 |
| 43) Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici nonchè depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta con quantitativi superiori a 50 q.li | 6 |
| 44) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche di sicurezza con materiale in deposito superiore a 100 q.li | 6 |
| 45) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e detengono pellicole cinematografiche e fotografiche con supporto infiammabile per quantitativi superiori a 5 kg | 3 |
| 46) Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero ed altri prodotti affini; esclusi i depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne non inferiori a 100 m misurate secondo le disposizioni di cui al punto 2.1 dell'allegato A del decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983, pubblicato nella <i>G.U.</i> n. 339 del 12 dicembre 1983: da 500 a 1.000 q.li | 6 |
| superiori a 1.000 q.li | 3 |
| 47) Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito: da 50 a 1.000 q.li | 6 |
| oltre 1.000 q.li | 3 |
| 48) Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi: da 50 a 1.000 q.li | 6 |
| oltre 1.000 q.li | 3 |
| 49) Industrie dell'arredamento, dell'abbigliamento e della lavorazione della pelle; calzaturifici: da 25 a 75 addetti | 6 |
| oltre 75 addetti | 3 |

Segue: TABELLA A

| ATTIVITÀ - | Periodicità della visita (in anni) - |
|---|---|
| 50) Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in lavorazione o in deposito pari o superiori a 50 q.li | 6 |
| 51) Teatri di posa per le riprese cinematografiche e televisive | 6 |
| 52) Stabilimenti per lo sviluppo e la stampa delle pellicole cinematografiche | 6 |
| 53) Laboratori di attrezzerie e scenografie teatrali | 6 |
| 54) Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma, con quantitativi superiori a 50 q.li | 6 |
| 55) Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 q.li | 6 |
| 56) Laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma con più di 50 q.li in lavorazione o in deposito | 6 |
| 57) Stabilimenti ed impianti per la produzione e lavorazione di materie plastiche con quantitativi superiori a 50 q.li | 3 |
| 58) Depositi di manufatti in plastica con oltre 50 q.li | 6 |
| 59) Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti, organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili | 3 |
| 60) Depositi di concimi chimici a base di nitrati e fosfati e di fitofarmaci, con potenzialità globale superiore a 500 q.li | 6 |
| 61) Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati | 6 |
| 62) Depositi e rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi superiori a 100 q.li | 6 |
| 63) Centrali termoelettriche | 3 |
| 64) Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 kw | 6 |
| 65) Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche, lampade a tubi luminescenti, pile ed accumulatori elettrici, valvole elettriche, eccetera | 6 |

Segue: TABELLA A

| ATTIVITÀ | Periodicità della visita (in anni) |
|--|------------------------------------|
| 66) Stabilimenti siderurgici e stabilimenti per la produzione di altri metalli | 3 |
| 67) Stabilimenti ed impianti per la zincatura, ramatura e lavorazioni simili comportanti la fusione di metalli o altre sostanze | 3 |
| 68) Stabilimenti per la costruzione di aeromobili, automobili e motocicli | 6 |
| 69) Cantieri navali con oltre 5 addetti | 6 |
| 70) Stabilimenti per la costruzione e riparazione di materiale rotabile ferroviario e tramviario con oltre 5 addetti | 6 |
| 71) Stabilimenti per la costruzione di carrozzerie e rimorchi per autoveicoli con oltre 5 addetti | 6 |
| 72) Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti | 6 |
| 73) Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti | 3 |
| 74) Cementifici | 3 |
| 75) Istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali per le quali si impiegano isotopi radioattivi, apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti (articolo 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185) | 6 |
| 76) Esercizi commerciali con detenzione di sostanze radioattive (capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185) | 6 |
| 77) Autorimesse di ditte in possesso di autorizzazione permanente al trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704) | 6 |
| 78) Impianti di deposito delle materie nucleari, escluso il deposito in corso di spedizione | 6 |
| 79) Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi (articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 31 dicembre 1962, n. 1860) | 6 |
| 80) Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego: - impianti nucleari; | |

Segue: TABELLA A

| ATTIVITÀ - | Periodicità della visita (in anni) - |
|--|---|
| - reattori nucleari, eccettuati quelli che fanno parte di un mezzo di trasporto; - impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari; - impianti per la separazione degli isotopi; - impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti . | 6 |
| 81) Stabilimenti per la produzione di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini | 3 |
| 82) Centrali elettroniche per l'archiviazione e l'elaborazione di dati con oltre 25 addetti | u.t. |
| 83) Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti | 6 |
| 84) Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti-letto | 6 |
| 85) Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti | 6 |
| 86) Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti-letto | 6 |
| 87) Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi | 6 |
| 88) Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1.000 mq | 6 |
| 89) Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti | u.t. |
| 90) Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564 | u.t. |
| 91) Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h | 6 |
| 92) Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, e ricovero natanti, ricovero aeromobili | 6 |
| 93) Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre 5 addetti | 6 |
| 94) Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 m | u.t. |

Segue: TABELLA A

| ATTIVITÀ - | Periodicità della visita (in anni) - |
|---|---|
| 95) Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 m, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 m e quelli installati in edifici industriali di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497 | u.t. |
| 96) Piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 | u.t. |
| 97) Oleodotti con diametro superiore a 100 mm | u.t. |